

Pubblicato il 11/06/2021

N. 04490/2021REG.PROV.COLL.

N. 09829/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull'appello n. 9829 del 2020, proposto dal Comune di San Marco in Lamis, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalino Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'AC, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Emanuele Petronella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Terza), n. 455/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AC;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 il pres. Luigi Maruotti;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In sede di riassunzione del giudizio già proposto al Tribunale civile di Foggia, conclusosi con la sentenza n. 1280 del 2012 che ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva, con il ricorso di primo grado n. 122 del 2014 (proposto al TAR per la Puglia, Sede di Bari) l'Istituto autonomo delle case popolari di Foggia ha chiesto la condanna del Comune di San Marco in Lamis al risarcimento del danno causato dalla occupazione e dalla trasformazione di un'area di sua proprietà, riportata in catasto al foglio 92, particella 2472, sulla quale è stata realizzata una biblioteca comunale, in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio.

2. Il TAR, con la sentenza n. 455 del 2020, ha riqualificato la domanda dell'Amministrazione ricorrente ed ha condannato il Comune ad esercitare il potere previsto dall'art. 42 bis del testo unico sugli espropri, valutando se acquisire l'area o restituirla.

Al § 4 della motivazione, la sentenza del TAR ha disposto che, ai fini del calcolo di quanto dovuto ai sensi dell'art. 42 bis, 'dovrà tenersi conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel giudizio civile sotto il profilo dell'estensione dell'area occupata e del valore venale della stessa'.

3. Con l'appello indicato in epigrafe (notificato alla Agenzia regionale per la casa e l'abitare, succeduta all'I.A.C.P. di Foggia), il Comune di San Marco in Lamis ha impugnato la statuizione con cui il TAR ha disposto che, in sede di quantificazione dell'importo spettante nel caso di acquisizione, si dovrebbe tenere 'conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel giudizio civile sotto il profilo dell'estensione dell'area occupata e del valore venale della stessa'.

Col primo motivo (ribadito con la successiva memoria difensiva), il Comune appellante ha dedotto che il TAR, nell'attribuire rilievo alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio civile, non ha rilevato che essa non è stata posta a base della sentenza del Tribunale di Foggia, proprio perché ha ravvisato il proprio difetto di giurisdizione, e inoltre che il TAR non ha tenuto conto del principio per il quale sussiste la giurisdizione del giudice civile, per il caso in cui sia emanato l'atto di acquisizione previsto dall'art. 42 bis del testo unico sugli espropri e l'interessato intenda contestare l'importo quantificato col provvedimento.

4. Ritiene il Collegio che tale motivo d'appello sia fondato e vada accolto.

Per la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e di questo Consiglio, sussiste la giurisdizione del giudice civile per tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione di quanto è dovuto dall’Autorità che utilizza senza titolo un’area altrui ed emana l’atto di acquisizione, previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri (Sez. Un., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5201; 12 giugno 2018, n. 15343; Cons. Stato, Sez. IV, 8 marzo 2021, n. 1917; Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1169; Sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 845; Sez. IV, 3 settembre 2019, n. 6074; Sez. VI, 15 marzo 2012, n. 1438).

Inoltre, il giudice amministrativo – quando rileva la sussistenza dei presupposti per disporre l’applicazione dell’art. 42 bis del testo unico sugli espropri, come è avvenuto con la specie, con la sentenza di primo grado – neppure si può ‘preventivamente’ pronunciare su quanto potrebbe spettare al proprietario nel caso in cui sia emanato un atto di restituzione dell’area, indicando il quantum dovuto o i criteri in base ai quali esso vada determinato in sede amministrativa (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 8 marzo 2021, n. 1917, cit.).

Infatti, il giudice amministrativo può determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, o indicare i criteri di quantificazione, solo qualora l’Amministrazione abbia disposto la restituzione (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 845).

Infatti, l’art. 42 bis va interpretato nel senso che prima dell’emanazione del provvedimento discrezionale l’interessato è titolare di un interesse legittimo (cfr. Ad. Plen., sentenze nn. 2, 3 e 4 del 2020) e dunque da un lato risulta intempestiva la domanda volta ad ottenere la condanna dell’Autorità al pagamento di una somma di denaro (e va sottolineato che del tutto correttamente la sentenza ora impugnata ha convertito la domanda, in coerenza con quanto affermato dall’Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 2, 3 e 4 del 2020) e dall’altro il giudice amministrativo non può emanare statuizioni che andrebbero ad incidere sul potere di cognizione del giudice civile sul quantum spettante nel caso di acquisizione.

5. Per le ragioni che precedono, in accoglimento del primo motivo dell’appello, e previo assorbimento delle altre censure, la sentenza impugnata va riformata quanto alla statuizione impugnata in questa sede, che va espunta dal suo *decisum*.

6. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie in parte l’appello n. 9829 del 2020 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, espunge dal suo *decisum* le statuizioni concernenti il *quantum* spettante agli appellanti.

Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso dal Consiglio di Stato, con sede in Roma, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, svoltasi da remoto con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D’Angelo, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO